



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova
Seconda Sezione Civile

In composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 834/2015, promossa dai signori *Parte_1*, c.f.:

C.F._1

,

CP_1

c.f.:

C.F._2

CP_2

c.f.:

C.F._3

quali eredi del sig.

Persona_1

■■■■

■■■■■

e

■■■■■

elettivamente

■■■■■

■■■■■

■■■■■

1, presso e nello studio degli Avv.ti

■■■■■

ed

■■■■■

che li rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, per mandato a margine della comparsa di costituzione del
30/10/2015

attori

contro

Controparte_3

, in persona del Direttore Generale,

elettivamente

■■■■■

■■■■■

5, presso e nello

studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per mandato in atti

convenuta

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per gli attori: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, *contrariis reiectis*, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione e di cui alla memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' [REDACTED] *Controparte_3* anche per il fatto commesso da persona individuabile tra i dipendenti dell'ente ospedaliero e pertanto condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. [REDACTED] *Persona_1*, a seguito degli eventi descritti nella narrativa dell'atto di citazione e nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., danni subiti a seguito del sinistro del 19/3/2013 e del successivo intervento chirurgico e da liquidarsi *jure hereditatis* in favore dei sigg.ri [REDACTED] *Parte_1*, [REDACTED] *CP_1* e [REDACTED] *CP_2*, ammontanti al seguente importo, in forza degli accertamenti svolti dal CTU Dott.ssa [REDACTED] *Persona_2* sulla base dei criteri di cui alle tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano 2018, avuto riguardo all'età dell'infortunato al tempo del sinistro (anni 75):

- | | | |
|---|------|-----------|
| 1 Danno definito da premorienza I.P. 35% (15% sinistro 19/3/2013 e 20% sinistro da infezione postchirurgica – periodo di sopravvivenza tra gli illeciti e la morte 2 anni, 7 mesi e 5 giorni) | Euro | 24.166,00 |
| 2 Aumento personalizzato danno definito da premorienza (50%) | Euro | 12.083,00 |
| 3 I.T.T. (sinistro da infezione postchirurgica) gg.255 x | Euro | 24.990,00 |
| 98,00 | | |

	I.T.T. (sinistro 19/3/2013) gg.30 x Euro 98,00	Euro	2.940,00
4	<i>Org_1</i> 50% (sinistro da infezione postchirurgica) gg.50 x Euro 49,00	Euro	2.450,00
	I.T.P. 50% (sinistro 19/3/2013) gg.60 x Euro 49,00	Euro	2.940,00
5	Aumento personalizzato I.T.T. e I.T.P. (50%)	Euro	16.660,00
6	Spese mediche (riconosciute dal C.T.U.)	Euro	12.585,78
7	Spese acquisto letto elettrico	Euro	1.700,00
8	Spese installazione ascensore	Euro	41.931,04
9	Spese rifacimento bagno	Euro	11.053,01
	Totale	Euro	153.498,83

o comunque nella diversa misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi moratori ex art.1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati".

Per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, ribadita la mancata accettazione del contraddittorio sulle nuove domande formulate dagli attori in comparsa di costituzione 30/10/2015 e previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. 14/07/2015 e ad oggi non ammesse ed in particolare dei capitoli di prova per interpellato e testi, con i testi indicati, e della istanza di licenziamento di CTU tecnica:

- In via preliminare dichiarare inammissibili le nuove domande formulate dagli attori in comparsa di costituzione 30/10/2015;

- nel merito, respingere le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate e, comunque, non provate.

Vinte le spese e le competenze di giudizio, c.t.p. e c.t.u., nonché oneri generali, IVA e CPA come per legge”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. *Persona_1* conveniva in giudizio l' *Controparte_4* , esponendo tra l'altro:

- che il 19/03/2013, intorno alle ore 16,20, allorchè stava uscendo XXXXXXXXXX di Lavagna, era stato urtato dalla porta girevole installata nell'atrio della struttura ed era caduto a terra;
- che, in particolare, la porta, nonostante la presenza di esso attore, aveva continuato il proprio movimento rotatorio in senso antiorario, senza arrestarsi;
- di avere accusato forti dolori alla gamba destra, alla parte destra del torace ed al capo e di essere stato trasportato al Pronto Soccorso del medesimo ospedale;
- di avere riportato la “frattura ingranata sottocapitata femore dx – trauma contusivo emitorace dx” e di essere stato perciò sottoposto, il 20/03/2013, all'intervento chirurgico meglio descritto a pagina 2 dell'atto introduttivo;
- che nel corso del successivo intervento del 28/08/2013 (finalizzato alla sostituzione dell'endoprotesi al femore posizionata nel mese di marzo) il personale medico XXXXXXXXXX di Lavagna aveva riscontrato la presenza di una “grossa infezione intorno all'endoprotesi”;

- di essere stato a riposo forzato a letto per tutto il periodo intercorrente tra il 20/03/2013 ed il 4/3/2014, data nella quale si era sottoposto ad intervento di bonifica girdlestone anca destra;
- di avere riportato le lesioni personali specificate nella documentazione medica versata in atti e di essere stato costretto, alla luce delle sue condizioni di salute, ad affrontare ingenti spese per l'installazione di un ascensore esterno nel proprio caseggiato nonché per le modifiche dell'appartamento.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti per gli eventi lesivi sopra indicati.

Si costituiva l' *Controparte_3*, contestando gli assunti avversari, anche sotto il profilo del *quantum*, ed instando per la reiezione delle domande attoree.

Nel corso del giudizio si costituivano all'udienza del 2/11/2015 gli eredi del sig. *Persona_1*, i quali chiedevano anche il risarcimento del danno catastrofale subito dal proprio congiunto nonché il danno da perdita del rapporto parentale, dopo di che veniva disposta CTU medico – legale sul quesito di cui al provvedimento in data 18/11/2015, con conferimento del relativo incarico alla dott.ssa *Persona_2* si procedeva poi all'assunzione delle prove orali (interrogatori formali degli attori e testi) ammesse con ordinanza del 7/10/2016.

Infine, all'udienza del 23/03/2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Per quanto attiene al profilo dell'*an debeatur*, appare anzitutto fondata e merita, perciò, accoglimento la domanda degli odierni attori avente ad oggetto il risarcimento dei pregiudizi derivati al sig. *Persona_1* dal

sinistro occorsogli il 19 marzo 2013, ossia dalla caduta nella porta girevole [REDACTED] di Lavagna.

Alla luce dell'incontestata proprietà in capo alla medesima struttura sanitaria del manufatto in esame deve infatti ritenersi configurabile nel caso di specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, stante la sua posizione di custode del bene.

In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, la sopra indicata responsabilità ha carattere oggettivo, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della *res* medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.

Ne deriva che sul danneggiato incombe soltanto la prova del rapporto causale tra il bene e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre, Cass. 25/7/2008 n. 20427).

In particolare, il caso fortuito non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass. 15429/2004).

Così qualificata la domanda, deve ritenersi adeguatamente dimostrato da parte degli attori il suddetto rapporto causale, posto che la teste *Tes_1*

[...] ha dichiarato all'udienza dell'11/01/2017 di avere notato direttamente che "il signor *Per_1* è stato colpito dalla porta alla spalla e per effetto dell'urto è caduto all'indietro".

Allo stesso modo, la teste Tes_2 ha riferito di avere “visto bene che la porta ha urtato la spalla di Per_1 e quest’ultimo cadere all’indietro e la porta non fermarsi”.

Del resto, la stessa circostanza (tra l’altro non specificamente contestata) per cui sia stato possibile l’impatto tra la porta ed il corpo del sig. Per_1 vale a provare il non corretto funzionamento – al momento del sinistro – dei sistemi di sicurezza del manufatto per cui è causa, e, in particolare, dei sensori all’uopo installati, atteso che il teste Testimone_3 (indicato dalla convenuta e da considerarsi particolarmente attendibile, stante la sua posizione di assoluta indifferenza rispetto all’esito del presente giudizio), dopo avere illustrato tutti gli accorgimenti tecnici di cui il bene era dotato per salvaguardare l’incolumità degli utenti, ha dichiarato che “se una persona cade all’interno della porta girevole o intercetta con il proprio corpo uno dei sensori presenti restando ferma la porta si blocca”.

Né può valere a dimostrare il contrario la presenza dei pulsanti e degli adesivi descritti dai testi Tes_3 e Tes_4, posto che affinché il custode possa andare esente da responsabilità non è sufficiente la prova dell’assenza di colpa, ossia l’aver custodito il bene con diligenza ed in buono stato manutentivo, occorrendo invece la prova positiva – non fornita nel caso di specie – del caso fortuito, nei termini sopra esplicitati.

Privo di pregio, sotto tale profilo, appare poi il richiamo della CP_4 all’ispezione della porta compiuta dalla ditta costruttrice l’8/2/2013, tenuto conto del considerevole lasso temporale intercorso tra tale data e quella del sinistro (19/03/2013).

Per quanto attiene al profilo del *quantum*, occorre rilevare che, alla luce degli accertamenti del CTU, è anzitutto emersa a carico del sig. Persona_1 (all’epoca del fatto di anni 75) un’invalidità permanente del 15% “determinata

dalla necessità di sostituzione protesica dell'anca dx" (v. pag. 39 della relazione versata in atti).

Allo stesso modo, deve ritenersi sufficientemente dimostrata un'invalidità temporanea totale di 160 giorni (dal 19 marzo al 25 agosto 2013); sotto tale profilo, giova infatti sottolineare che, nonostante la mancanza di un'espressa quantificazione sul punto da parte del consulente, dall'elaborato (v. pagine 12, 13, 14 e 15, il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato) emerge in modo inequivocabile come il sig. **Parte_2** nell'arco del citato periodo sia sempre rimasto ricoverato (dal 29/04/2013 fino al 26/08/2013 presso la **Org_2** e non sia stato in grado di deambulare autonomamente.

Ne deriva che, per la voce di danno che qui interessa, agli attori vanno riconosciute le seguenti somme, a seguito dell'applicazione dei parametri previsti nelle tabelle di Milano, stante l'entità della menzionata inabilità di carattere permanente:

IP (15%)	€ 33.740,00
----------	-------------

ITT (160 gg x € 98,00)	€ 15.680,00
------------------------	-------------

Sommano € 49.420,00

Passando ad esaminare la doglianze dei signori **Parte_3** relative all'infezione insorta a seguito dell'intervento chirurgico del 20 marzo 2013 e rilevata in occasione del secondo intervento che avrebbe dovuto avere luogo a fine agosto 2013, la responsabilità dell'odierna convenuta risulta da quanto riscontrato dalla dott.ssa **Per_2** la quale, a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali condivisibili, dopo avere dato atto di non avere ravvisato "violazioni di regole tecniche doverose o di comuni regole di prudenza e diligenza da parte dei medici", ha tuttavia precisato che "l'insorgenza di un'infezione periprotetica, sostenuta da un ceppo di *Staphylococcus aureus* Meticillino Resistente con

caratteri fenotipici di ceppo di origine ospedaliera, in un lasso temporale dall'intervento inferiore ai 12 mesi, comporta *ipso facto*, la classificazione dell'infezione come infezione nosocomiale determinando con ciò profili di responsabilità oggettiva della struttura nell'insorgenza dell'infezione stessa. In conseguenza di tale infezione l'intervento di revisione protesica programmato per la fine di agosto 2013 ha dovuto essere convertito in intervento di pseudoartrosi secondo Org_3, con ciò determinandosi una evidente menomazione aggiuntiva dell'integrità fisica del paziente al di là di quella determinata dalla necessità di riabilitazione protesica dell'articolazione provocata dalla frattura avvenuta in data 19/03/2013" (v. pag. 38 e 39 dell'elaborato).

Una volta accertato, in termini di elevata probabilità logica, il rapporto causale tra il pregiudizio lamentato e l'infezione (tenuto conto dell'ubicazione dell'infezione medesima e del modesto lasso temporale intercorso tra l'insorgenza della stessa e l'intervento chirurgico del 20 marzo 2013), era onere della convenuta – alla luce della natura contrattuale della responsabilità a suo carico – dimostrare che [REDACTED] di Lavagna aveva in effetti predisposto nel caso concreto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare una perfetta sterilizzazione - in base a quelle che erano le conoscenze scientifiche dell'epoca - dei locali e delle attrezzature impiegate per l'operazione sopra richiamata; al contrario, nessuna prova è stata fornita sul punto.

Il fatto illecito in questione viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008).

Orbene, dall'espletata CTU è emerso che in conseguenza dell'infezione in sé considerata sono derivati al sig. *Per_1* esiti invalidanti permanenti pari al 20%, dovendosi detrarre dall'invalidità complessiva del 35% la quota del 15%, ascrivibile, come detto, alle conseguenze della caduta all'interno della porta girevole (v. pag. 39 dell'elaborato).

La stessa dott.ssa *Per_2* ha inoltre accertato che per lo specifico evento lesivo che qui interessa al danneggiato è derivato un "periodo aggiuntivo di inabilità temporanea totale (dal 26/08/2013 al 08/05/2013) pari a gg. 255 ... ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a gg. 50 ..." (pag. 40).

Il danno non patrimoniale subito dal *Per_1* – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato (applicando le Tabelle di Milano e tenuto conto dell'età del danneggiato) sulla base del seguente calcolo:

IP	€ 123.621,00
(35% € 157.361,00 – 15% € 33.740,00)	
ITT (255,00 giorni x € 98,00)	€ 24.990,00
ITP (50 giorni x € 98 al 50%)	€ 2.450,00
Sommano	€ 151.061,00

Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), le menzionate somme capitali riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere previamente devalutate fino alle date dei sinistri (€ 49.420,00 al 19/03/2013 ed € 151.061,00 al 20/03/2013) e sulle stesse,

progressivamente rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Non può invece accogliersi la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico c.d. personalizzato, atteso che il valore del punto come sopra liquidato tiene conto della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poiché frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva; in ogni caso, la dott.ssa *Per_2* ha precisato che le lesioni sopra indicate hanno inciso solo in modo moderato sull'autonomia del danneggiato, alla luce delle significative preesistenze patologiche e, in particolare, delle condizioni neurologiche (v. pag. 40).

Devono poi respingersi anche le domande dei signori *Parte_3* aventi ad oggetto il preteso danno catastrofale patito dal proprio congiunto nonché il danno da perdita del rapporto parentale (v. comparsa di costituzione del 30/10/2015), apparendo in questa sede sufficiente richiamare integralmente le considerazioni svolte dal CTU a proposito dell'insussistenza di un nesso eziologico tra i fatti di causa e la patologia (adenocarcinoma esofageo) che ha determinato il [REDACTED] *Persona_1* [REDACTED]

Per quanto concerne i danni di natura patrimoniale, deve anzitutto riconoscersi agli attori l'importo complessivo di Euro 12.585,78, oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo, per spese mediche, espressamente ritenute "congrue, necessarie e pertinenti" dalla dott.ssa *Per_2* (cfr. pag. 43).

Allo stesso modo, parte convenuta va condannata anche al pagamento delle seguenti somme, a titolo di rimborso di spese che appaiono causalmente

collegate alle condizioni di salute del sig. *Per_1* a seguito degli eventi lesivi per cui è causa:

- € 1.700,00 (prod. 42) per l'acquisto del letto;
- € 41.931,04 (prod. da n. 43 a n. 55) per l'installazione dell'ascensore;
- € 11.053,01 (prod. da n. 56 a n. 62) per i lavori di modifica del bagno.

Sommano € 54.684,05, oltre ad interessi al tasso legale sempre dai singoli esborsi al saldo.

Giova, peraltro, evidenziare che, nonostante quanto sopra esposto, il risarcimento complessivo va limitato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ad Euro 153.498,83, trattandosi della somma espressamente richiesta dagli attori sia in sede di precisazione delle conclusioni (v. verbale d'udienza del 23/3/2018), sia in comparsa conclusionale (cfr. pag. 7).

Né può valere a dimostrare il contrario il richiamo dei signori *Parte_3* alla "diversa misura ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito", posto che sotto tale profilo la S.C. ha di recente precisato che "in materia di interpretazione della domanda e delle clausole comunemente utilizzate negli atti processuali, dirette a non precludere pronunce attributive di un "quantum" maggiore di quello indicato in domanda, va individuato un preciso "discrimen" tra quelle clausole cui deve riconoscersi un significato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto della lite ed invece quelle clausole inidonee a definire l'oggetto della pretesa, in quanto espressione di una mera formula stilistica e che non intendono incidere sui limiti quantitativi del "petitum". Pertanto, nella originaria incertezza sulla esatta determinabilità del "quantum", la indicazione di un importo chiesto a titolo risarcitorio, se accompagnata dalla formula "o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia", viene di regola a manifestare la volontà della parte diretta ad ottenere quella somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice.

Diversamente la stessa clausola deve ritenersi priva di qualsiasi rilevanza, ed integra clausola di mero stile, qualora la originaria incertezza sul "quantum" sia venuta meno, nel corso della fase istruttoria, ad esempio essendo stata quantificata la pretesa in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche" (Cass. 26/09/2017 n. 22330).

Orbene, nella fattispecie in esame, la limitazione del risarcimento al predetto importo di Euro 153.498,83 è stata effettuata da parte attrice (per motivi che non rilevano ai fini della presente decisione) proprio alla luce delle specifiche risultanze istruttorie, come risulta dimostrato dall'esplicito richiamo agli "accertamenti svolti dal CTU Dott.ssa *Persona_2* sulla base dei criteri di cui alle tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano 2018, avuto riguardo all'età dell'infortunato al tempo del sinistro" (v. foglio di precisazione delle conclusioni, allegato al verbale d'udienza del 23/03/2018).

Ne deriva che, per quanto sopra esposto, la menzionata espressione va qualificata come mera clausola di stile, con conseguente impossibilità per il giudice di riconoscere somme diverse da quelle oggetto di esplicita richiesta della parte.

In virtù del criterio della soccombenza, *CP_4* deve condannarsi al pagamento delle spese di giudizio (valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00), così come liquidate in dispositivo, mentre non possono liquidarsi gli importi di cui alle fatture allegate alla comparsa conclusionale, non essendo tali documenti (per l'assenza di quietanza) idonei a dimostrare che gli attori abbiano in concreto sostenuto i relativi esborsi.

Infine, le spese della svolta CTU devono porsi a carico della medesima convenuta, stante l'esito di detto accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la convenuta *Controparte_3* responsabile dei sinistri occorsi al sig. *Persona_1* l 19/03/2013 ed il 20/03/2013.

Condanna la stessa *Controparte_3*, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore degli attori signori *Parte_1*, *CP_1* e *CP_2* eredi del sig. *Persona_1* della somma di Euro 153.498,83, oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo sull'importo di Euro 67.269,83 (Euro 12.585,78 + Euro 1.700,00 + Euro 41.931,04 + Euro 11.053,01), ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in parte motiva sulla restante somma, a titolo di risarcimento dei danni.

Respinge le altre domande di parte attrice.

Condanna altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dei signori *Parte_1*, *CP_1* e *CP_2* [...] delle spese di lite che liquida in Euro 1.251,30 per esborsi ed in Euro 13.430,00 per compensi (€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente a carico di *Controparte_3*, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese dell'espletata CTU, così come già liquidate con decreto in data 20/09/2016.

Genova, 26 giugno 2018

Il Giudice
dott. Alberto La Mantia